

**PROTOCOLLO D'INTESA
SUL CAMBIO DI APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DEI
VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
TRA**

la **Regione Lazio**, Assessorato Al Lavoro
E

le **Associazioni Sindacali**, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL


E

le **Associazioni Datoriali**, ASSISTAL, FEDERLAZIO, LEGACOOP SERVIZI LAZIO

di seguito denominate "Parti".

VISTO

- La Direttiva 2004/17/CE, in materia di coordinamento delle *"procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali"*.
- La Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle *"procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"*.
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e s.m.i.
- La Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16, contenente *"Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare"*.
- La Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 14, contenente disposizioni in materia di *"Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio"*.
- Il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00424 del 1° ottobre 2013.
- La Determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014, con la quale vengono o approvati gli atti e l'indizione della gara.
- Il Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2014/S 073-126054 del 12 aprile 2014 e sulla GURI n. 43 del 14 aprile 2014, e rettificato con avviso di rettifica inviato alla GUUE il 15 aprile 2014.

il 

- Il Disciplinare di *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"*.

PREMESSO CHE

Con il presente protocollo le Parti intendono perseguire l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio, di valorizzare la professionalità e di promuovere la tutela dell'occupazione del personale già impiegato nel servizio di cui al disciplinare di gara.

Le Parti, consapevoli che l'aggiudicazione della gara può determinare per le aziende uscenti un rischio di esubero di personale, ravvisano la necessità di definire criteri e modalità volti a salvaguardare la professionalità e la stabilità occupazionale del personale addetto nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

CONSIDERATO CHE

Il disciplinare di gara di cui al bando *"Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili di proprietà o nella stabilità della ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati e degli istituti Scientifici, ubicati nella regione Lazio"* (d'ora in poi per brevità "Multiservizio Tecnologico") è così composto:

- la durata prevista per il contratto è fissata in 9 anni (a partire dalla presa in carico dei servizi);
- la procedura di gara è divisa in 7 Lotti;
- può essere aggiudicato un solo Lotto a ciascun concorrente anche in R.T.I. di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi di Imprese e Reti d'Impresa;
- al momento della sottoscrizione del presente protocollo non sono noti gli esiti della gara poiché risulta avviata ma non conclusa la fase di valutazione delle offerte;
- non sono note le ditte aggiudicatrici dei Lotti previsti dall'appalto in parola né i contratti collettivi di riferimento, non avendo avuto luogo la successiva aggiudicazione delle medesime offerte;
- è ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 298, comma 4, e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 richiamati all'art.15 del disciplinare di gara

Considerato inoltre che

- è opportuno individuare una procedura, da attivare successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali in caso di successione nell'appalto fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ove più favorevoli;
- il presente protocollo è propedeutico ad un successivo accordo tra le Parti e le società aggiudicatrici dell'appalto;

M.      

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI,
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA.

1. Il Protocollo di Intesa viene stipulato al fine di definire una procedura volta a salvaguardare la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'appalto "*Multiservizio Tecnologico*".

ART. 3 - PROCEDURA.

1. Salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla contrattazione collettiva, viene individuata una specifica procedura che, nell'ambito dei processi dei cambi di appalto all'interno di ciascuno dei 7 lotti in cui si suddivide l'appalto "*Multiservizio Tecnologico*", affermi l'obiettivo di salvaguardare concretamente i livelli occupazionali del settore e le professionalità acquisite.

2. La procedura può essere attivata, entro 15 giorni dall'assegnazione definitiva dell'appalto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'appalto determini per l'azienda uscente un esubero strutturale risolvibile soltanto con l'avvio di procedure di licenziamento;
- b) il numero degli addetti interessati al cambio di appalto risulti stabilmente in attività da almeno 12 mesi.

3. L'azienda uscente, se non ha altre commesse ove impiegare i lavoratori in esubero, attiva la procedura di seguito esposta in sede aziendale coinvolgendo le parti imprenditoriali interessate dal cambio di appalto e le organizzazioni sindacali di categoria.

A tal fine, l'azienda uscente deve comunicare ai soggetti indicati al comma 3:

- il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando il nome, data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento utilizzati nell'appalto di riferimento;
- descrizione dell'appalto cessato e l'elenco delle attività e lavorazioni affidate in subappalto;
- le ore di servizio previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero;

4. In caso di mancato accordo in sede aziendale, le parti interessate possono fare istanza di convocazione presso gli uffici dell'Assessorato al Lavoro della regione Lazio, la quale convoca tempestivamente le parti al fine di svolgere una mediazione Istituzionale volta a individuare le soluzioni idonee a salvaguardare i livelli occupazionali in linea con il contenuto del presente Protocollo.

ART. 4 - INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA



Le Associazioni Sindacali si impegnano ad avviare percorsi di informazione e di diffusione del presente protocollo verso i propri iscritti;
le Associazioni Datoriali si impegnano ad avviare percorsi di informazione e di diffusione del presente protocollo verso le aziende ad esse associate;
la regione Lazio, successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, promuove il contenuto del presente Protocollo alle società vincitrici, al fine di sensibilizzare la sottoscrizione di un accordo di recepimento dello stesso anche con la collaborazione delle associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto e costituisce parte integrante del successivo accordo tra le Parti e le società aggiudicatrici della gara "Multiservizio Tecnologico".
2. Il protocollo non sostituisce o modifica clausole già stabilite dalla gara pubblicata sulla GUUE 2014/S 073-126054 del 12 aprile 2014 e sulla GURI n. 43 del 14 aprile 2014, e rettificato con avviso di rettifica inviato alla GUUE il 15 aprile 2014.
3. Il presente protocollo non ha valore retroattivo.

Letto e sottoscritto:

REGIONE LAZIO



FIOM CGIL



FIM CISL



UILM UIL




ASSISTAL



FEDERLAZIO

LEGACOOP SERVIZI LAZIO



Data, 17 marzo 2015